

CRITERI PER L' UTILIZZO DEL CENTRO STAMPA DELLA PROVINCIA DI CREMONA

* * *

REGOLAMENTO

* *

ART .1 – FINALITA'

La Provincia, nell'ambito delle funzioni previste dall' art.13 del proprio Statuto, pone gratuitamente a disposizione di Associazioni ed enti vari il proprio Centro stampa per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della comunità provinciale.

ART.2 - AREE DI INTERVENTO

Le aree di intervento per le quali la Provincia può disporre l' utilizzo del proprio Centro stampa, sono di norma riferite:

- alla tutela e valorizzazione dell'ambiente
- alle attività culturali, celebrative ed educative
- alle attività umanitarie, socio assistenziali e del volontariato
- alla promozione e sviluppo del turismo
- alle attività sportive e ricreative del tempo libero

ART.3 - BENEFICIARI

Possono beneficiare della suddetta struttura provinciale:

- 1) gli enti pubblici per le attività ed iniziative che gli stessi esplicano, di norma a livello intercomunale, a beneficio della comunità provinciale;
- 2) le associazioni, le fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività ed iniziative di specifico e particolare interesse in favore della comunità provinciale;
- 3) le associazioni non riconosciute ed i comitati culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato, le cooperative sociali e le associazioni o enti caratterizzati da impegno sociale ed umanitario a vantaggio della comunità provinciale.

Tale elencazione è da ritenersi anche come indicazione di priorità.

ART.4 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Gli enti di cui al precedente art.3 non devono avere alcun scopo di lucro nè svolgere attività politica. Le loro entrate devono essere rappresentate esclusivamente dalle quote sociali e/o da contributi.

L' oggetto della stampa non deve in alcun modo riguardare attività rientrante nei programmi della Provincia desumibili dal suo bilancio pluriennale.

La spesa conseguente - esclusi gli enti pubblici - non deve essere superiore all' importo di £.1.500.000 restando inteso che la stessa si riferisce esclusivamente agli oneri di stampa rimanendo a carico del richiedente qualunque altra spesa da sostenersi all' esterno dell'Amministrazione.

ART.5 - RICHIESTA DI UTILIZZO

Le richieste di utilizzo del Centro stampa da presentarsi su carta legale ed a firma del legale rappresentante dell'Ente richiedente devono essere dirette al Presidente della Provincia e contenere una dettagliata descrizione di ciò che si intende riprodurre e la sua destinazione, con la specifica attestazione che non verrà divulgato a pagamento, dimostrando le condizioni previste dal precedente art.4.

ART .6 - CRITERI DI CONCESSIONE

Il Presidente della Provincia, sulla base del rapporto del Dirigente del Settore finanziario in ordine al carico di lavoro del Centro stampa per compiti istituzionali, dispone per l'esecuzione del lavoro richiesto indicando, nel caso di pluralità di domande ed a suo insindacabile giudizio, le eventuali priorità. La Provincia non si ritiene obbligata al rispetto di eventuali scadenze indicate nelle richieste.

Ai soggetti richiedenti è comunicato per iscritto il termine entro il quale si potrà dar corso alla richiesta prodotta.

I lavori di stampa e riproduzione sono effettuati esclusivamente dai dipendenti provinciali addetti a tale servizio.

ART.7 – PUBBLICITA'

Ogni soggetto che avrà utilizzato il Centro stampa della Provincia nel corso dell'esercizio, verrà inserito nell'albo dei beneficiari di provvidenze istituito ai sensi dell' art22 - comma 1 - della legge 30.12.1991, n.412.

ART . 8 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma dell'art.46 della legge 3.6.1990 n.142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla predetta pubblicazione.